

CITTA' DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DELL'
ALBO COMUNALE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 39 del 30 novembre 2011

Articolo 1

DEFINIZIONE DELL'ALBO

L'Albo dei fornitori individua l'elenco delle categorie merceologiche alle quali si iscrivono le ditte fornitrici del Comune di Poggiardo dei beni e servizi, con esclusione dell'ipotesi di lavori pubblici. Le categorie merceologiche sono identificate sia per codice che per descrizione e sono indicate nell'allegato "C" al presente disciplinare. L'elenco delle ditte iscritte all'Albo per una o più categorie merceologiche sarà approvato con determinazione del Responsabile competente.

L'Albo sarà utilizzato dal Comune di Poggiardo come strumento di identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi di norma nell'ambito di forniture inferiori o pari all'importo di 211.000,00 Euro oltre IVA (soglia comunitaria) e, comunque, ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all'esperimento di gara informale e/o di forniture e servizi in economia con ricorso al cottimo fiduciario e/o procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo 163/2006 e del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Poggiardo.

Sarà inoltre utilizzato dal Servizio provveditorato – Ufficio Economato, per gli acquisti di modico valore di cui al Regolamento del Servizio Economato; con l'approvazione del presente albo fornitori cesserà pertanto l'efficacia dell'attuale Albo Fornitori del Servizio Provveditorato.

Alle ditte attualmente iscritte in tale albo sarà data comunicazione esclusivamente per posta elettronica, per consentire loro di iscriversi alle nuove categorie merceologiche e secondo i nuovi criteri stabiliti nel presente disciplinare. L'Albo non verrà utilizzato in tutti i casi in cui l'Amministrazione indirà gara ad evidenza pubblica.

Articolo 2

SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Possono presentare l'istanza di iscrizione all'albo tutti quei soggetti, siano essi ditte individuali, società, consorzi, cooperative ecc., interessati a fornire beni e servizi al Comune di Poggiardo. Non possono presentare istanza di iscrizione le imprese che eseguono lavori pubblici non compresi nell'allegata tabella C, i rappresentanti di commercio, gli agenti e/o concessionari di compagnie di assicurazione, le agenzie senza deposito e tutti coloro che non possono fatturare in proprio.

In sede di prima attuazione del presente Regolamento, sarà data idonea informazione alla cittadinanza dell'avvenuta istituzione dell'Albo dei fornitori del Comune di Poggiardo mediante affissione di manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di apposito invito a presentare istanza di iscrizione.

Articolo 3

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le ditte che intendono iscriversi all'Albo Fornitori del Comune di Poggiardo devono compilare gli appositi moduli predisposti denominati All.A ed All.B. In essi dovranno essere riportati tutti gli elementi utili alla loro identificazione, i prodotti o servizi in grado di fornire individuati nell'elenco

delle categorie merceologiche previste, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.

I moduli denominati All.A (richiesta di iscrizione) ed All.B (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) che vanno compilati ed inviati all'indirizzo riportato nell'all. "A", sono scaricabili dal sito internet del Comune.

La sottoscrizione della richiesta di iscrizione e dell'allegato "B" non va autenticata. Ai sensi della Legge 191/98 dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del rappresentante della ditta firmatario dell'istanza.

Tutta la documentazione, trasmessa obbligatoriamente all'indirizzo di cui all'allegato "A", potrà essere inviata in copia, via mail, in formato pdf, all'indirizzo riportato nell'istanza, al solo fine di un più rapido caricamento dei dati. La trasmissione via mail non esclude comunque l'obbligo di invio dell'originale cartaceo.

Articolo 4

DOCUMENTAZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali le ditte fornitrici di beni e servizi intendono essere iscritte, deve trovare debito riscontro nella documentazione allegata relativa all'oggetto sociale, nonché all'attività iniziata e regolarmente dichiarata alla CCIAA di appartenenza. In assenza della idonea documentazione, relativa all'inizio di attività per le categorie merceologiche prescelte, il legale rappresentante della ditta deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunque provvisoria in attesa della necessaria documentazione camerale, senza la quale l'istanza di iscrizione all'albo non può essere accettata.

Articolo 5

MODULO DI ISCRIZIONE ED ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

Gli allegati A e B debbono essere compilati distintamente in ogni loro parte. La mancata o incompleta compilazione degli stessi per ingiustificato motivo comporta il non accoglimento dell'istanza.

Il Comune di Poggiardo comunicherà a mezzo posta elettronica alla ditta richiedente (N.B. essa deve necessariamente essere dotata di indirizzo di posta elettronica, indicarlo correttamente nell'All."A" ed informare il Comune nel caso tale indirizzo venga modificato) nei trenta giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima, l'avvenuta iscrizione ovvero le cause di non iscrivibilità della stessa nell'albo. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione il Comune di Poggiardo indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

Eventuali informazioni sull'accoglimento dell'istanza potranno essere richieste per posta elettronica al seguente indirizzo: *albofornitori@comune.poggiardo.le.it*.

Articolo 6

DURATA ISCRIZIONE E CAUSE DI NON ISCRIVIBILITÀ

Le ditte rimangono iscritte nell'albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

Il provvedimento di cancellazione o di non iscrizione è disposto nei seguenti casi per le ditte:

- a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione o cessazione di attività, di concordato preventivo, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- b) nei confronti del cui titolare, se trattasi di ditta individuale, dei cui soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei cui soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei cui amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altre società, sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità o serietà professionale;
- c) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5 e di cui all'allegato n.5 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia", qualora nei loro confronti sussista una delle ipotesi di cui all'allegato n.1 del d. lgs. 490/94;
- d) che nell'esercizio della loro attività abbiano tenuto un comportamento contrario alle norme di correttezza e buona fede o che comunque risultino scarsamente affidabili per il modo in cui hanno eseguito precedenti contratti;
- e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori o con il pagamento di imposte o tasse previste dalla legislazione vigente;
- f) che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative alle precedenti lettere o non abbiano adempiuto all'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo;
- g) che abbiano per più di tre volte declinato l'invito a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia ovvero non abbiano minimamente riscontrato in alcuna forma l'invito a gara ricevuto; in tal caso la cancellazione avverrà solo per la categoria merceologica interessata;
- h) che, risultate aggiudicatarie di forniture, non abbiano ottemperato agli obblighi contrattuali e si siano rese colpevoli di gravi inadempienze (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, ecc..).

La non iscrizione, o la cancellazione, è disposta con provvedimento dirigenziale. La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. Il Comune di Poggiardo si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione. Le ditte che subiscono una

qualsiasi variazione (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono e, in genere, di qualunque elemento utile per contattare ed invitare a gara l'impresa) dovranno dare in proposito tempestiva comunicazione al Servizio Provveditorato Económico, anche per posta elettronica. Le comunicazioni di variazione di ragione sociale, assetto societario, fusioni od assorbimento di società dovranno essere comprovate da certificato aggiornato della CCIAA e supportate da idoneo atto notarile.

Articolo 7

AGGIORNAMENTO DELL'ALBO E RICOSTITUZIONE DELL'ALBO

Il Comune di Poggiardo provvederà di norma con **cadenza mensile** ad aggiornare l'Albo dei Fornitori.

L'aggiornamento comprenderà:

- iscrizione di nuove ditte,
- variazioni e/o integrazioni relative a ditte già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione,
- sospensione di ditte già iscritte,
- cancellazione di ditte già iscritte.

Ciascuna ditta che otterrà l'iscrizione e che riterrà necessario procedere all'integrazione dell'elenco delle categorie merceologiche e/o modificare i propri dati anagrafici dovrà comunicare le modifiche all'indirizzo indicato nell'allegato "A".

Articolo 8

MODALITA' DI INVITO ALLE GARE

L'inserimento all'Albo Fornitori del Comune di Poggiardo non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

La frequenza di invito a gara è infatti inversamente proporzionale al numero di imprese iscritte per ciascuna categoria merceologica. Per la scelta dei fornitori da invitare si utilizzerà il criterio della rotazione tra gli iscritti alla categoria merceologica interessata. Parziali deroghe al sopra indicato criterio potranno derivare da valutazioni che tengano invece conto dell'affidabilità di ciascun iscritto (rapporto tra n° di volte in cui il fornitore ha risposto con una offerta ad invito e n° complessivo di inviti per ciascuna categoria merceologica) e del ranking qualitativo (assegnazione di fornitura, bontà e dimensione economica della fornitura, rispetto dei tempi di fornitura, rispetto delle condizioni previste nel Capitolato, possesso della certificazione ISO 9001:2000 e/o della SA 8000, fatturato della ditta, essere aggiudicatario di convenzioni CONSIP o comunque essere pre-qualificato a livello nazionale dalla CONSIP s.p.a., per l'acquisto di beni e servizi on-line per le Pubbliche Amministrazioni tramite il marketplace) raggiunto dalle ditte aggiudicatarie di gara. È facoltà dell'Amministrazione di invitare alle gare anche Ditte non iscritte all'albo, ove ricorrano

ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio da eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria merceologica interessata, un insufficiente numero di Ditte.